APPROFONDIMENTO CIVILE

# Per il Consiglio di Stato, in tema di ricongiungimento familiare, le esigenze di servizio prevalgono su quelle personali (Sentenza n. 917/2023)

**Data pubblicazione:** 23/01/2024

**Autore:** Avv. Roberto Francesco Iannone

**Categoria:** Civile

## Contenuto

### IL FATTO

Torniamo a parlare di ricongiungimento familiare [1], questa volta con la vicenda che ha riguardato un Appuntato dell'Arma dei Carabinieri - attualmente in servizio temporaneo presso la Stazione Carabinieri di Trani ma in forza alla Stazione Carabinieri di Misano Adriatico – che aveva richiesto il trasferimento temporaneo presso la Legione Carabinieri Puglia sul presupposto che la moglie fosse assunta presso una Farmacia di Barletta con contratto a tempo pieno e indeterminato ed avessero una figlia di età inferiore ai tre anni.

Sebbene ci fossero tutti i requisiti soggettivi per richiedere tale trasferimento, ***l'istanza veniva rigettata con la motivazione che la Legione di attuale assegnazione fosse sotto organico***.

Anche il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, adito dall'Appuntato, con sentenza n. 485/2020, rigettava il ricorso ritenendo fondata l'esigenza di servizio richiamata nel provvedimento impugnato.

Per tale motivo, l'Appuntato [2] si rivolgeva al Consiglio di Stato.

### LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

Per il Consiglio di Stato, la facoltà di poter chiedere un trasferimento temporaneo per le motivate esigenze di famiglia descritte nell'art. 42 *bis* del D. Lgs. 151/2001 richiede un c***ontemperamento con le esigenze di servizio, che conservano sempre un carattere prioritario.***

Nel caso di specie, Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha dimostrato che le deficienze di organico della Regione Emilia-Romagna sono quantitativamente molto più rilevanti di quelle esistenti nella Regione Puglia, ragione assorbe qualsiasi altra considerazione.

Il provvedimento di diniego, quindi, per il Consiglio di Stato è da considerarsi legittimo, nonché motivato.

**NOTE**

[1] Qui un articolo sullo stesso argomento https://tinyurl.com/ricongiungimentofamiliare nel quale viene analizzato l'istituto, sotto il profilo dei requisiti, della sua ammissibilità e dei motivi di rigetto.

[2] ***Assistito dagli avvocati Alessandro Pucci e Alessandro Mariani***.

***Avv. Laura Buzzerio*** Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati